

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1527

COMUNE DI SAN DONACI (BR) – Variante al PRG in esecuzione della sentenza del TAR Lecce 22/2018, per la riqualificazione urbanistica del suolo sulla Via Foscolo (fg. 24, p.lla 1981). – Approvazione ex art. 16 della L.R. 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 c.1 lett. c) N.T.A. P.P.T.R.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO

Il Comune di San Donaci (BR) è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 1421 del 30/09/02.

Con Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n. 13 del 18/04/19 ha adottato, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, la Variante per la "riqualificazione urbanistica" del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo, in catasto al foglio di mappa n. 24 p.la 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e parte "Zona agricola E1".

I relativi atti, previe pubblicazioni senza osservazioni, sono stati trasmessi con nota comunale prot. 8092 in data 19/09/19 e comprendono:

- la DCC n. 13 del 18/04/19 di adozione;
- n. 13 allegati tecnici;
- gli atti di pubblicazione.

Con nota prot. 6570 del 18/04/19 la Sezione Lavori Pubblici regionale ha comunicato di non esprimere parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in quanto il procedimento di variante al PRG in argomento non comporta aumenti di criticità ai fini della compatibilità sismica e geomorfologica.

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dal Portale Ambientale regionale risulta che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013, avviata in data 05/12/19, si è conclusa e non selezionata per la verifica (codice VAS-1564-REG-074013-004; caso di esclusione 7.2.a.ix).

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. 8380 del 17/10/19 non ha rilevato, per la Variante proposta, motivi ostativi al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

VISTO

- il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
- il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A e B, per la Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR) adottata con DCC n. 13 del 18//04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018,

a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, per la “riqualificazione urbanistica” del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo in catasto al foglio di mappa n. 24 p.IIa 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di “Strada di Piano” e parte “Zona agricola E1”, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
2. **RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/8380 del 17/10/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B).

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessora all’Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché agli allegati A e B al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell’atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell’Assessora all’Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI APPROVARE** ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR) adottata con DCC n. 13 del 18/04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, per la “riqualificazione urbanistica” del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo in catasto al foglio di mappa n. 24 p.IIa 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di “Strada di Piano” e parte “Zona agricola E1”.
3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la suddetta Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR), per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/8380 del 17/10/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).
4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Donaci (BR), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)

Il Funzionario P.O. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
- 2. DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR) adottata con DCC n. 13 del 18/04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, per la "riqualificazione urbanistica" del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e parte "Zona agricola E1".
- 3. DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la suddetta Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR), per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/8380 del 17/10/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).

4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Donaci, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA****ALLEGATO A**

oggetto: **COMUNE DI SAN DONACI (BR)** – Variante al PRG in esecuzione della sentenza del TAR Lecce 22/2018, per la riqualificazione urbanistica del suolo sulla Via Foscolo (fg. 24, p.lla 1981). - Approvazione.



Maestri
Giuseppe
24.09.2021
07:40:05
GMT+00:00

PARERE TECNICO

Il Comune di San Donaci (BR) è dotato di PRG approvato definitivamente con DPGR n. 1421 del 30/09/02.

Con DCC n. 13 del 18/04/19 ha adottato, in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, la Variante per la "riqualificazione urbanistica" del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo, in catasto al foglio di mappa n. 24 p.la 1981, di proprietà dei sigg. con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e piccola parte "Zona agricola E1".

I relativi atti, previe pubblicazioni senza osservazioni, sono stati trasmessi con nota comunale prot. 8092 in data 19/09/19 e comprendono:

- la DCC n. 13 del 18/04/19 di adozione;
- n. 13 allegati tecnici;
- gli atti di pubblicazione.

Con nota prot. 6570 del 18/04/19 la Sezione Lavori Pubblici regionale ha comunicato di non esprimere parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in quanto il procedimento di variante al PRG in argomento non comporta aumenti di criticità ai fini della compatibilità sismica e geomorfologica.

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS, dal Portale Ambientale regionale risulta che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013, avviata in data 05/12/19, si è conclusa e non selezionata per la verifica (codice VAS-1564-REG-074013-004; caso di esclusione 7.2.a.ix).

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. 8380 del 17/10/19 non ha rilevato, per la Variante proposta, motivi ostativi al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Negli atti comunali, segnatamente nella DCC n. 13/2019 di adozione e inclusa relazione istruttoria d'ufficio, viene rappresentato e argomentato quanto di seguito si riporta in stralcio:

""(...)

L'area oggetto di variante di proprietà dei ricorrenti già destinata a strada di piano, per effetto del decorso del termine quinquennale dall'approvazione del P.R.G., ha perso l'originaria natura giuridica diventando "zona bianca", cioè non inclusa normativamente in una delle zone omogenee riportate nello stesso P.R.G., poiché non è intervenuto alcun provvedimento di esproprio finalizzato all'acquisizione dell'area per la realizzazione della strada di prosecuzione della via A. Moravia e la connessione alla via A. Manzoni.

La presente variante si pone l'obiettivo di riqualificare urbanisticamente l'area attribuendo la necessaria destinazione urbanistica.

(...)

Dall'esame degli atti di pianificazione sopra citati e degli stralci cartografici allegati, con riferimento alla progettazione del PUG in corso, alla luce delle attuali esigenze e delle dotazioni ritenute necessarie si è valutato l'interesse pubblico attuale al fine di riqualificare urbanisticamente l'area oggetto di variante.

Dall'esame delle tavole "STL.lc.2 Carta dei contesti" e "SSS.1. Schema strutturale strategico" del Documento Programmatico Preliminare, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03/04/2018, per il PUG del Comune di San Donaci, ai sensi della LR n. 20/2001 art. 11 co. 1, nonché delle vigenti previsioni urbanistiche al contorno dei terreni limitrofi e circostanti all'area oggetto di variante, si evince che la previsione urbanistica della strada di piano di PRG per la prosecuzione verso Nord della via A. Moravia e la connessione con via A. Manzoni è di interesse pubblico attuale.

Tale strada consente la possibilità di utilizzo edificatorio della fascia destra, verso Est, dei terreni aventi destinazione urbanistica di zona omogenea B3 ad edificazione diretta che altrimenti rimarrebbero interclusi; la strada di piano consente la penetrazione della viabilità verso nord nel contesto urbano marginale da completare e/o rigenerare (v. All. 11).

L'area è di limitate dimensioni (409 mq) rispetto all'intero sviluppo della previgente strada di piano.

Per le motivazioni espresse si ritiene di confermare la destinazione urbanistica prevista originariamente dal PRG vigente per la particella 1981 del foglio 24, ed in particolare:

- una parte destinata a strada (Viabilità) quale prosecuzione della via A. Moravia, proseguendo l'allineamento della stessa, fino alla via A. Manzoni, normata dall'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, che si intendono completamente riconfermate;
- una parte è destinata a zona agricola produttiva normale - E1, normata dagli artt. 43 e 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, che si intendono completamente riconfermate.

Il tutto come da tavola grafica di cui all'Allegato 13.""

Nel merito, sulla scorta delle specificazioni e delle motivazioni comunali sopra esposte, si ritiene adeguatamente motivata e tecnicamente condivisibile la proposta di "riqualificazione" urbanistica come adottata in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, con la riconferma per il suolo in questione delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano", di cui all'art. n. 62 delle NTA del PRG e piccola parte "Zona agricola E1".

Quanto innanzi, trattandosi di reiterazione di vincolo di destinazione per la viabilità, preordinato all'acquisizione appropriativa, si fa presente che in fase esecutiva l'Amministrazione comunale dovrà indicare le modalità perequative finalizzate al ristoro delle spettanze vantate dalla

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

ditta catastale in sede di giudizio amministrativo.

Alla luce delle sopra riportate risultanze istruttorie, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, della Variante al PRG del Comune di San Donaci adottata con DCC n. 13 del 18/04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito di decadenza del vincolo espropriativo, con la riconferma per il suolo in questione della superficie di 409 mq sulla Via Foscolo, in catasto al foglio di mappa n. 24 p.la 1981 di proprietà dei sigg. | delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e parte "Zona agricola E1".

il funzionario p.o.
(Geom. Emanuele Moretti)



MORETTI
EMANUELE
19.01.2021
11:14:35 UTC

il dirigente di Servizio
(Arch. Vincenzo Lasorella)



LASORELLA
VINCENZO
19.01.2021
11:13:30 UTC


IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giuseppe MAESTRI)



MAESTRI
GIUSEPPE
26.01.2021
08:58:27 UTC



**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica



Regione Puglia
Sezione Urbanistica
Sede
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

epc

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comune di SAN DONACI (BR). Variante al PRG Comune di San Donaci, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/80 per la riqualificazione urbanistica di aree a vincolo caducato foglio 24 p.IIa 1981 in esecuzione alla sentenza TAR Lecce n. 22 del 12.01.2018 - Ordinanza n. 1011/18. (art. 96.1.c delle NTA del PPTR)

VISTI

- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e in particolare l'art. 96.1.c delle NTA;

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)**VISTO CHE**

- Con nota protocollo n. 3250 del 09.04.2019 acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. 145/2964 del 09.04.2019 il Comune di San Donaci al fine del rilascio di parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1.c delle NTA del PPTR) per la variante urbanistica in oggetto ha trasmesso la seguente documentazione in formato pdf:
 - Allegato n. 1 - Relazione;
 - Allegato n. 2 - Estratto di mappa catastale;
 - Allegato n. 3 - Stralcio Aerofotogrammetrico CTR - Puglia;
 - Allegato n. 4 - Ortofoto - SIT Puglia 2016;
 - Allegato n. 5 - Stralcio PPTR (SIT Puglia);
 - Allegato n. 6 - Stralcio PAI - AdB Puglia;
 - Allegato n. 7 - Stralcio Carta Idrogeomorfologica;
 - Allegato n. 8 - Stralcio tavola n. 3-P - PRG vigente;
 - Allegato n. 9 - Stralcio Pdf - previgente al PRG;
 - Allegato n. 10 - Stralcio DPP Tavola STL bp 3 - Riporto al PRG vigente su CTR adeg DGR n. 827 - 2001;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 540 77 61
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

1



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- Allegato n. 11 - Stralcio DPP Tavola STL. IC. 2 Carta dei Contesti;
 - Allegato n. 12 - Stralcio DPP Tavola SSS.1 Schema Strutturale Strategico;
 - Allegato n. 13 - Tavola previsioni di variante su stralcio PRG vigente adeg. DGR n. 827-2001.
- Con nota protocollo n. 3001 del 10.04.2019 la scrivente Sezione ha rappresentato al Comune quanto segue:
"vista la documentazione agli atti si rappresenta che la Sezione scrivente potrà esprimere il parere di propria competenza ad esito della adozione e delle successive controdeduzioni che il Consiglio Comunale avrà formulato per le eventuali osservazioni proposte, per la variante in oggetto, in seguito alla pubblicazione ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980."
- Con Delibera n. 13.04.2019 il Consiglio Comunale ha adottato la variante al PRG vigente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per la riqualificazione urbanistica di area a vincolo caducato foglio 24 p.IIa 1981 in esecuzione alla sentenza del T.A.R. n. 22 del 12/01/2018;
- Con nota n. AOO_079/9142 del 15.10.2019 acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. 145/8260 del 15.10.2019 la Sezione Urbanistica ha richiesto al Comune tra gli altri adempimenti preordinati all'approvazione ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980 il parere di compatibilità di competenza regionale, a norma dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR;

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)

EVIDENZIATO CHE Il Comune di San Donaci è provvisto di PRG, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale -DPGR in data 30.09.2002, n. 1421.

Con Delibera n. 13.04.2019 il Consiglio Comunale ha adottato la variante al vigente PRG del Comune di San Donaci, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/80, per la riqualificazione urbanistica di area a vincolo caducato foglio 24 p.IIa 1981 in esecuzione alla sentenza del T.A.R. n. 22 del 12.01.2018.

Così come rappresentato dalla documentazione trasmessa, il PRG vigente tipizza l'area oggetto di variante con due diverse destinazioni urbanistiche:

- Una parte destinata a strada (Viabilità) quale prosecuzione della via A. Moravia, proseguendo l'allineamento della stessa, fino alla via A. Manzoni, normata dall'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.; per tale parte il vincolo preordinato all'esproprio è decaduto.
- Una parte è destinata a zona agricola produttiva normale - E1 – normata dagli Artt. 43 e 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

Considerato che il Comune ha ritenuto la previsione urbanistica della strada di piano di PRG per la prosecuzione verso Nord della via A. Moravia e la connessione con via A. Manzoni di interesse pubblico attuale ha confermato la destinazione urbanistica prevista originariamente dal PRG vigente per la particella 1981 del foglio 24, ed in particolare:

- Una parte destinata a strada (Viabilità) quale prosecuzione della via A. Moravia, proseguendo l'allineamento della stessa, fino alla via A. Manzoni, normata dall'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG;
- Una parte è destinata a zona agricola produttiva normale - E1 – normata dagli Artt. 43 e 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 540 77 61
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

2



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

La suddetta area è costituita da un terreno a forma quadrangolare, di una limitata superficie catastale di 409 mq recintato su tutti i lati, a sud-est dell'abitato di San Donaci in zona periferica.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante in oggetto si rappresenta che, dalla consultazione degli elaborati del vigente PPTR, l'area interessata dalla Variante in oggetto:

- ricade nell'Ambito Territoriale dell'"*Tavoliere Salentino*" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "*La Terra dell'Arneo*";
- non è direttamente interessata da "Beni Paesaggistici" e da "Ulteriori Contesti Paesaggistici" di cui all'art 38 delle NTA del PPTR.

Si rappresenta inoltre che la suddetta area risulta ricadere nello spazio periurbano di transizione tra il mosaico agricolo e i margini dei contesti urbani periferici che il PPTR ha riconosciuto, nel progetto territoriale del PPTR "*Il Patto città-campagna*" (elaborato 4.4.2), quale "campagna del ristretto".

Tutto ciò premesso si ritiene che la variante al PRG in oggetto, come adottata con Delibera di CC n. 13 del 18.04.2019, non risulta in contrasto con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito, con la normativa d'uso e con i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

(CONCLUSIONI)

Pertanto, per quanto riportato, si ritiene di poter rilasciare per la Variante al PRG per la riqualificazione urbanistica di aree a vincolo caducato foglio 24 p.IIa 1981 in esecuzione alla sentenza TAR Lecce n. 22 del 12.01.2018 - Ordinanza n. 1011/18 così come adottata con Delibera di CC n. 13 del 18.04.2019, il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

Il Funzionario PO
(arch. Luigi Guastamacchia)

Il Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara Loconsole)